MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani.

Autore: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Aggiornamento: 26 gennaio 2018

Titolo	Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani
Autore	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Oggetto	Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, e per la redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani
Argomenti	Piani di azione
Parole chiave	Piani di azione
Thesaurus	-
Descrizione	Il documento riporta le linee guida con le indicazioni relative alla documentazione da predisporre in merito ai piani di azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti ai sensi del D.Lgs. 194/05, e alla redazione delle relazioni di sintesi descrittive allegate ai piani
Responsabile pubblicazione	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento
Contributi	-
Data stesura	2012-11-30
Data aggiornamento	2018-01-26
Versione	-
Tipo	Documento testuale
Formato dei dati	.pdf
Nome e versione del software	Adobe Acrobat
Identificatore	-
Origine	-
Lingua dei dati	ITA
Riferimenti/Relazioni	-
Commenti	-
Copertura	-
Diritti	Accesso libero
Dimensione	314 kbyte
Lingua del metadato	ITA
Responsabile del metadato	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

INDICE

1. Introduzione 4

2. Illustrazione della documentazione 5

   a) Reporting Mechanism 5

   b) Il piano di azione *5*

   c) Le relazioni di sintesi illustrative *5*

   d) Il webform *5*

3. Tempistiche previste dalla normativa 9

4. Procedura di aggiornamento del piano di azione 10

5. Struttura della sintesi non tecnica 11

   a) Premessa 12

   b) Descrizione dell'agglomerato, delle infrastrutture e delle altre sorgenti da prendere in considerazione 12

   c) Autorità competente 13

   d) Contesto giuridico 13

   e) Valori limite in vigore ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 194/05 13

   f) Sintesi dei risultati della mappatura acustica 14

   g) Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare 14

   h) Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 194/05 14

   i) Misure antirumore in atto e in fase di preparazione, interventi pianificati per i successivi cinque anni e strategia di lungo termine 15

   j) Informazioni di carattere finanziario 16

   k) Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione 16

6. Organizzazione della documentazione 16

1. Introduzione

I piani di azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione, devono essere redatti dai gestori delle infrastrutture principali dei trasporti e dalle autorità competenti per gli agglomerati in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (e sue modifiche apportate dal D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42) "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" e al “Delivery guide for Environmental Noise Data - Submission of DF7_DF10: Noise action plans for major roads, railways, airports and agglomerations” pubblicato dall’Agenzia europea dell’ambiente .

Il presente documento ha lo scopo di illustrare la documentazione che deve essere predisposta e consegnata, secondo le tempistiche stabilite dalla direttiva 2002/49/CE, per gli adempimenti di cui sopra e definire i contenuti e la struttura delle relazioni di sintesi illustrative, non tecniche, di facile consultazione per il pubblico allegate ai piani di azione, di cui al punto 4, allegato 5, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

2. Illustrazione della documentazione

La documentazione da trasmettere alla Commissione europea in merito ai piani di azione è composta dalle seguenti tipologie di informazioni:

a) Reporting Mechanism

Il file del Reporting Mechanism da redigere e trasmettere per il piano di azione è il foglio Excel "**NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage.xls**".

Per la compilazione di tale foglio excel si rimanda al sito *http://dd.eionet.europa.eu/datasets*, in cui è possibile reperire il format con le relative specifiche tecniche di compilazione e in cui sono descritte tutte le informazioni richieste per tale Data Flow (le informazioni obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco).

Il "**NoiseDirectiveDF_7_10_APCoverage.xls**" contiene l'*identificatore univoco* con cui ciascun piano di azione può essere riferito alla corrispondente entità specifica, ossia ad esempio agglomerato, asse stradale o ferroviario o aeroporto.

In tale file vengono riportate le informazioni dettagliate relative alla copertura di ciascun piano di azione relativo alle infrastrutture dei trasporti principali e agli agglomerati, notificati nei Data Flow DF1_5 e mappati nei Data Flow DF4_8.

b) Il piano di azione

Il **piano di azione** deve essere redatto in conformità a quanto indicato nell'art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, e sue successive modifiche, e ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato 5 dello stesso decreto.

c) Le relazioni di sintesi illustrative

La **sintesi non tecnica** del piano di azione deve essere di facile consultazione per il pubblico, come indicato al punto 4 dell'allegato 5 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, contemplare tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e non superare le 10 cartelle, come indicato ai punti 1.8 e 2.8 dell'allegato 6 al decreto stesso.

d) Il webform

Il **Webform** è costituito da un modello in formato word, impostato per blocchi, da compilare con le informazioni di sintesi dei piani di azione.

Tale format è propedeutico all'inserimento delle informazioni contenute nel piano di azione nella rete europea di informazione e osservazione ambientale (*Eionet*) dell'Agenzia europea dell'ambiente, per il reporting alla Commissione europea.

Il format contiene i seguenti elementi principali:

- identificativo del piano di azione (*Code of DF7_10*):

a) *codice univoco* assegnato dal responsabile del reporting a ciascun rispettivo piano di azione.

Questo codice univoco è l'informazione che deve essere introdotta nel modello di foglio excel, di cui al punto a, nel campo "Code of DF7_10", e che stabilisce la corrispondenza tra gli identificativi univoci delle infrastrutture principali dei trasporti e degli agglomerati e i piani di azione forniti.

Per l'attribuzione di suddetto Code DF7_10 sono state, in parte, utilizzate le indicazioni riportate su *Eionet* come indicato nella seguente tabella (**Tabella 1**):

SIGLA	SIGNIFICATO
IT_	Sigla dello Stato Membro (CountryCode)
a_	Reporting Entity Unique Code
AP_	Piano di azione
MRoad **MRail** **MAir** **Agg**	Tipologia di infrastruttura o agglomerato al quale il piano di azione fa riferimento
UniqueCode	Codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato al gestore o agglomerato dal Ministero dell'ambiente

Tabella 1: Codifica utilizzata per nominare i file dei piani di azione e delle sintesi dei piani

Pertanto suddetto codice sarà, per ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti o agglomerato, costruito come segue:

- *IT_a_AP_MRoad0001*
- *IT_a_AP_MRail001*
- *IT_a_AP_MAirLICC*
- *IT_a_AP_Agg00001*

Conseguentemente all'individuazione di suddetto codice del DF7_10 il nome del file del piano di azione e della sintesi del piano seguiranno le seguenti indicazioni:

→ il nome del file della **relazione del piano di azione**, per ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti o agglomerato, sarà:

- *IT_a_AP_MRoad0001.pdf*
- *IT_a_AP_MRail001.pdf*
- *IT_a_AP_MAirLICC.pdf*
- *IT_a_AP_Agg00001.pdf*

Se il gestore elaborerà più piani di azione per la propria infrastruttura al codice del gestore seguirà un valore numerico progressivo del tipo _xx, come nell'esempio di seguito riportato: IT_a_AP_MRoad0001_01.pdf … IT_a_AP_MRoad0001_xx.pdf;

→ il nome del file della **sintesi del piano di azione**, per ciascuna tipologia di infrastruttura principale dei trasporti o agglomerato, sarà composto seguendo le stesse indicazioni riportate nella tabella 1 con l'aggiunta a tale codice del suffisso "**_Summary_Report**", come nell'esempio di seguito riportato:

- *IT_a_AP_MRoad0001_Summary_Report.pdf*
- *IT_a_AP_MRail001_Summary_Report.pdf*
- *IT_a_AP_MAirLICC_Summary_Report.pdf*
- *IT_a_AP_Agg00001_Summary_Report.pdf*

b) *Nome completo* del piano di azione

c) *Codice identificativo univoco* dell'ente preposto al reporting

– Identificazione dell'oggetto del reporting scelto tra i seguenti:

- *Agglomerato*: indicare nel DF_7_10_APCoverage.xls l'agglomerato a cui la sintesi si riferisce, identificato attraverso il codice UniqueAgglomerationId (lo stesso codice utilizzato nel Data Flow DF_1_5).
- *Infrastrutture stradali*: indicare nel DF_7_10_APCoverage.xls se la sintesi si riferisce all'intera infrastruttura stradale, a parte di essa o a un singolo segmento, specificando i codici UniqueRoadId (gli stessi codici utilizzati nel Data Flow DF_1_5) degli assi stradali a cui il piano fa riferimento.
- *Infrastrutture ferroviarie*: indicare nel DF_7_10_APCoverage.xls se la sintesi si riferisce all'intera infrastruttura ferroviaria, a parte di essa o a un singolo segmento, specificando i codici UniqueRailId (gli stessi codici utilizzati nel Data Flow DF_1_5) degli assi ferroviari a cui il piano fa riferimento.

- *Aeroporto*: indicare nel DF_7_10_APCoverage.xls l'aeroporto principale a cui la sintesi si riferisce, identificato attraverso il codice ICAO (lo stesso codice utilizzato nel Data Flow DF_1_5).

– Informazioni relative alle misure adottate:
  a) costo (in euro) del piano di azione;
  b) data di adozione;
  c) data di completamento;
  d) numero di persone esposte che beneficiano della riduzione del rumore;
  e) valori limite in vigore al momento dell'adozione del piano d'azione sul rumore (preferibilmente convertito, dove pertinente, in Lden, Lday, Levening, Lnight come definito nell'allegato I della direttiva 2002/49/CE);
  f) riassunto dei risultati della mappatura acustica (problemi identificati e situazioni che devono essere migliorate);
  g) sintesi del processo di adozione del piano d' azione contro il rumore;
  h) sintesi dei risultati delle consultazioni pubbliche organizzate in relazione al piano d'azione;
  i) riepilogo delle azioni di gestione del rumore, comprese le misure per preservare le aree silenziose, compresi anche il budget e gli obiettivi correlati;
  j) riassunto della strategia a lungo termine;
  k) sintesi delle disposizioni previste per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione;
  l) collegamento al sito web per la consultazione del piano di azione sul rumore.

Si sottolinea che all'interno del modello word del webform non vanno inserite né immagini, né tabelle poiché il corrispondente sistema di reportistica presente su Eionet ancora non supporta l'inserimento di informazioni in suddetti formati.

3. Tempistiche previste dalla normativa

La documentazione sopra individuata, da redigere e trasmettere al Ministero dell'ambiente per il successivo inoltro alla Commissione europea, deve essere predisposta nel rispetto delle tempistiche stabilite dagli articoli 4 e 7 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, come modificati dagli articoli 3 e 4 del D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 e illustrate nelle Tabelle 2 e 3.

PIANI D'AZIONE					
DF7_10	L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette	i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati ≥ 100.000 abitanti ***Art. 4, comma 3, lettera a)***	18 luglio 2018 18 aprile 2023	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE
DF7_10	Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono	i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per: • infrastrutture stradali principali ≥ 3 milioni veicoli/anno; • infrastrutture ferroviarie principali ≥ 30.000 treni/anno. ***Art. 4, comma 3, lettera b)***	18 luglio 2018 18 aprile 2023	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE
DF7_10	Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, trasmettono	i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per: • infrastrutture stradali principali ≥ 3 milioni veicoli/anno; • infrastrutture ferroviarie principali ≥ 30.000 treni/anno; • aeroporti principali ≥ 50.000 voli/anno. ***Art. 4, comma 3-bis***	18 luglio 2018 18 luglio 2023	MINISTERO DELL'AMBIENTE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE
DF7_10	Le Regioni o province autonome qualora soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione trasmettono	i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per: • agglomerati ≥ 100.000 abitanti • infrastrutture stradali principali ≥ 3 milioni veicoli/anno; • infrastrutture ferroviarie principali ≥ 30.000 treni/anno. ***Art. 4, comma 3-bis***	18 luglio 2018 18 luglio 2023	MINISTERO DELL'AMBIENTE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA COMPETENTE
DF7_10	Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3 lettera a) si elaborano e trasmettono	i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per: : • aeroporti principali ≥ 50.000 voli/anno. • infrastrutture stradali principali ≥ 3 milioni veicoli/anno; • infrastrutture ferroviarie principali ≥ 30.000 treni/anno. ***Art. 4, comma 4***	18 ottobre 2018 18 ottobre 2023	AUTORITA' COMPETENTE AGGLOMERATO
DF7_10	Le regioni o le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza comunicano	i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi ***Art. 7, comma 4***	18 ottobre2018 18 luglio 2023	MINISTERO DELL'AMBIENTE

Tabella 2 – Data Flow 7 e 10 – Scadenze per gestori e autorità competenti per gli agglomerati

DF7_10	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica	i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi, per: • gli agglomerati con più di 100.000 abitanti • gli assi stradali principali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all'anno • gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 30.000 convogli all'anno • gli aeroporti principali con più di 50.000 voli all'anno ***Art. 7, comma 1, lettera d)***	18 gennaio 2019 18 gennaio 2024	COMMISSIONE EUROPEA

Tabella 3 – Data Flow 7 e 10 – Scadenza comunicazioni alla Commissione europea

4. Procedura di aggiornamento del piano di azione

Si evidenzia che i piani di azione devono essere aggiornati ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente, così come indicato nell'art. 4, comma 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

Per l'aggiornamento del piano di azione, contrariamente a quanto previsto per l'aggiornamento delle mappature e mappe acustiche strategiche, non è possibile riconfermare quanto trasmesso per la fase di adempimento precedente, tramite l'inoltro di una relazione esplicativa in merito alle cause che hanno portato a confermare la precedente mappatura stessa, poiché la riesamina del piano deve prevedere una nuova consultazione del pubblico, pertanto è necessario ripercorrere per intero l'iter di redazione, consultazione del pubblico, approvazione e adozione del piano, anche qualora non ci siano modifiche sostanziali nei contenuti dello stesso, e a tale scopo è necessario:

- redigere la proposta di aggiornamento del piano, da sottoporre al pubblico, che deve contenere tutti i requisiti individuati dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. Qualora il piano non presenti differenze rispetto a quello precedente e venga quindi riproposto occorre:
  - considerare i risultati immutati delle mappature e le loro cause,
  - illustrare le motivazioni della mancata necessità di aggiornamento del piano,
  - inserire le considerazioni sugli interventi previsti nel precedente piano e non attuati, spiegando le motivazioni che hanno portato al mancato adempimento di tali azioni previste, e illustrare la riprogrammazione degli stessi nel nuovo piano di azione,
- pubblicare la proposta di piano per la consultazione del pubblico;
- dare evidenza della avvenuta pubblicazione della proposta di piano e dare la possibilità al pubblico di partecipare tramite la trasmissione di osservazioni, pareri e memorie in forma scritta;
- recepire le osservazioni, pareri e memorie in forma scritta pervenute da parte dei cittadini e tenerle in considerazione nella stesura finale del piano di azione;
- adottare la versione finale del piano;
- rendere disponibile e divulgare al pubblico (D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, art. 8, comma 2) la versione adottata del piano di azione;
- trasmettere tutta la documentazione al Ministero dell'Ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione europea.

5. Struttura della sintesi non tecnica

In conformità ai contenuti minimi dei piani d'azione riportati nell'allegato 5, al punto 1 - lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n - le sintesi non tecniche allegate ai piani di azione devono contenere le seguenti sezioni:

- descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione (a);
- autorità competente (b);
- contesto giuridico (c);
- valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 (d);
- sintesi dei risultati della mappatura acustica (e);
- valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare (f);
- resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8 (g);
- misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione (h);
- interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose (i);
- strategia di lungo termine (l);
- informazioni di carattere finanziario (m);
- disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione (n).

Si evidenzia la necessità di produrre documenti in linguaggio non tecnico e di facile consultazione per il pubblico, costituiti al massimo da 10 cartelle, come richiesto dall'allegato 6 ai punti 1.8 e 2.8 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

Pertanto, si prediligerà una struttura schematica organizzata in sezioni, illustrando in forma sintetica quanto più diffusamente illustrato nei piani d'azione, rimandando a questi ultimi per un approfondimento puntuale dei diversi aspetti (contenuti del piano e benefici attesi).

Nei paragrafi successivi sono indicati i titoli e i contenuti delle sezioni da prevedere nelle sintesi non tecniche.

a) Premessa

La sezione fornisce una sintesi delle principali informazioni relative al piano d'azione, quali durata ed entrata in vigore, obiettivi e finalità del piano, ecc., nonché una breve descrizione dell'iter che ha portato alla definizione del piano stesso.

b) Descrizione dell'agglomerato, delle infrastrutture e delle altre sorgenti da prendere in considerazione

La sezione contiene la descrizione degli agglomerati e delle infrastrutture stradali, ferroviarie o aeroportuali oggetto di mappatura acustica e di piano d'azione, in particolare:

- Agglomerati: devono essere riportate informazioni relative ai comuni che lo compongono, superficie in Km^2, numero di abitanti, recettori coinvolti, aree abitate distinte dagli agglomerati, ecc.
- Infrastrutture stradali: devono essere riportate informazioni relative a lunghezze dei tratti stradali, numero e larghezza delle corsie, svincoli e caselli autostradali, dati sui flussi di traffico (transiti annui diurni, serali, notturni), nonché una caratterizzazione dell'area circostante l'infrastruttura (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.).
- Infrastrutture ferroviarie: devono essere riportate informazioni relative a lunghezze delle tratte, stazioni, flussi di traffico (transiti annui diurni, serali, notturni), nonché una caratterizzazione dell'area circostante l'infrastruttura (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.).
- Infrastrutture aeroportuali: devono essere fornite informazioni generali sull'aeroporto (dimensioni sedime aeroportuale, numero di piste, dimensioni delle piste, ecc.), sui traffici aerei, nonché una caratterizzazione dell'area circostante (comuni interessati, numero di abitanti, aree urbanizzate, recettori coinvolti, ecc.).

Tutte le descrizioni possono essere integrate anche attraverso immagini che forniscano la localizzazione di agglomerati o infrastrutture.

Nella descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali o ferroviari principali o dell'aeroporto principale è fondamentale riportare sempre i **codici identificativi univoci** delle entità a cui si fa riferimento, in modo tale da garantire la tracciabilità delle informazioni e rendere evidente a quali entità si riferisce ciascun piano di azione e se tale piano d'azione riguarda l'intera entità o una parte di essa.

L’elenco dei codici deve corrispondere a quanto dichiarato nei Data Flow di notifica DF1_5 predisposti da ciascun gestore o autorità competente per l’agglomerato e consegnati, al Ministero dell’ambiente e conseguentemente alla Commissione europea, in fase di notifica dell’infrastruttura e/o agglomerato.

Nel caso di agglomerati o aeroporti è sufficiente riportare il codice univoco attribuitogli, mentre nel caso di infrastrutture stradali e ferroviarie è opportuno riportare l’elenco degli assi, individuati dai rispettivi codici identificativi, interessati dal piano.

c) Autorità competente

La sezione definisce l’autorità competente in materia di piani d’azione relativamente all’agglomerato o alle infrastrutture interessate. Possono essere fornite informazioni sulla sede dell’ente competente nonché eventuali nominativi di riferimento e relativi contatti.

d) Contesto giuridico

La sezione riporta i riferimenti normativi in materia di inquinamento acustico e in particolare attinenti alla definizione dei piani d’azione.

e) Valori limite in vigore ai sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 194/05

La sezione fornisce una sintesi dei descrittori acustici (Lden ed Lnight) utilizzati per la redazione delle mappature acustiche come richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, così definiti:

- Lden : livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, determinato dall’insieme dei periodi giornalieri di un anno solare;
- Lnight : livello continuo equivalente a lungo termine ponderato “A”, determinato dall’insieme dei periodi notturni (ore 22.00 - 06.00) di un anno solare.

Inoltre, dal momento che la definizione dei valori limite in termini degli indicatori Lden ed Lnight è demandata a specifici decreti ad oggi non ancora emanati e che, fino all’emanazione degli stessi, il D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 stabilisce che siano utilizzati gli indicatori ed i valori limite della normativa nazionale vigente (determinati ai sensi della legge n. 447/95 e decreti attuativi), in questa sezione devono essere indicati i valori limite relativi ai descrittori acustici:

- LAeq diurno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento diurno (dalle ore 06.00 alle 22.00);

- LAeq notturno: livello equivalente continuo di pressione sonora ponderato A per il periodo di riferimento notturno (dalle ore 22.00 alle 06.00);
- L_{VA}: livello di valutazione del rumore aeroportuale.

f) Sintesi dei risultati della mappatura acustica

La sezione riporta una sintesi dei risultati delle mappature acustiche, con riferimento ai valori dei descrittori acustici individuati (Lden ed Lnight) e al numero stimato di persone esposte ai seguenti intervalli:

Parametro	Intervallo – dB(A)
Lden	55-59
	60-64
	65-69
	70-74
	>75
Lnight	50-54
	55-59
	60-64
	65-69
	>70

g) Valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare

La sezione descrive le valutazioni effettuate per definire la stima del numero di persone esposte al rumore e l'individuazione delle aree critiche con riferimento ai limiti di legge previsti dalla normativa nazionale.

Va inoltre specificato se la valutazione del numero di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare (situazioni di criticità a causa del superamento dei limiti acustici di legge) siano state eseguite tenendo conto di eventuali mitigazioni acustiche.

h) Resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 194/05

La sezione riporta una sintesi delle attività svolte ai fini dell'informazione al pubblico riguardo ai piani d'azione, delle modalità di accesso da parte del pubblico a tali informazioni (per esempio attraverso siti/pagine web dedicati) e delle eventuali osservazioni pervenute.

Tale informazione e consultazione del pubblico in merito ai piani di azione è prevista ai sensi dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, secondo modalità a discrezione dell'autorità competente, che devono tuttavia rispettare i requisiti riportati agli articoli 8 e 9 della Direttiva 2002/49/CE.

Pertanto è opportuno, sia nella relazione che nella sintesi del piano, esplicitare le informazioni relative a:

- dove è stata pubblicata la proposta di piano;
- come si è data evidenza al pubblico dell'avvenuta pubblicazione;
- l'intervallo di tempo in cui la proposta di piano è stata a disposizione del pubblico per le osservazioni (minimo 45 giorni come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194);
- come si è data la possibilità al pubblico di intervenire e fornire osservazioni, pareri e memorie in forma scritta;
- quante e quali sono state le osservazioni, pareri e memorie in forma scritta ricevute dai cittadini delle quali i soggetti proponenti i piani hanno tenuto conto, o meno, ai fini dell'elaborazione della versione finale del piano stesso;
- quali sono stati i principali punti oggetto delle osservazioni;
- come si è tenuto conto, o meno, delle osservazioni nella stesura definitiva del piano;
- dove sarà possibile, per i cittadini, consultare la versione adottata del piano di azione;
- data di adozione del piano, a seguito della conclusione del processo di partecipazione del pubblico.

i) Misure antirumore in atto e in fase di preparazione, interventi pianificati per i successivi cinque anni e strategia di lungo termine

La sezione riporta una sintesi delle misure antirumore già in atto e di quelle in fase di predisposizione, illustrando anche quelle proposte all'interno dei piani di risanamento acustico per le diverse sorgenti di rumore.

Inoltre, saranno descritti eventuali interventi previsti nei quinquenni successivi alla data di trasmissione dei Data Flow 7 e 10.

La sezione può riportare le azioni previste per la mitigazione dell'inquinamento acustico a lungo termine, con riferimento a piani, programmi e strumenti di cui s'intende avvalersi (es.

adozione di piani di classificazione acustica comunali, utilizzo di strumenti di valutazione di impatto ambientale, monitoraggi, ecc.).

Se ritenuto necessario, la sezione può rimandare ad eventuali allegati grafici.

j) Informazioni di carattere finanziario

La sezione individua i soggetti che sostengono gli oneri derivanti dalle attività di risanamento acustico individuate dal piano, nonché le relative risorse stanziate o da stanziare, analisi costi-benefici e costi-efficacia.

k) Disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione

La sezione individua le azioni messe in campo per la valutazione dei risultati attesi dal piano d'azione, con riferimento ad esempio a campagne di monitoraggio dell'inquinamento acustico, all'elaborazione di nuovi studi e simulazioni modellistiche, ecc.

6. Organizzazione della documentazione

La documentazione, comprensiva di dataflow sheet in formato excel, piano di azione, relazione di sintesi in formato pdf e webform, deve essere organizzata seguendo lo schema riportato in Figura 1, Figura 2, Figura 3 e Figura 4.

Agglomerati

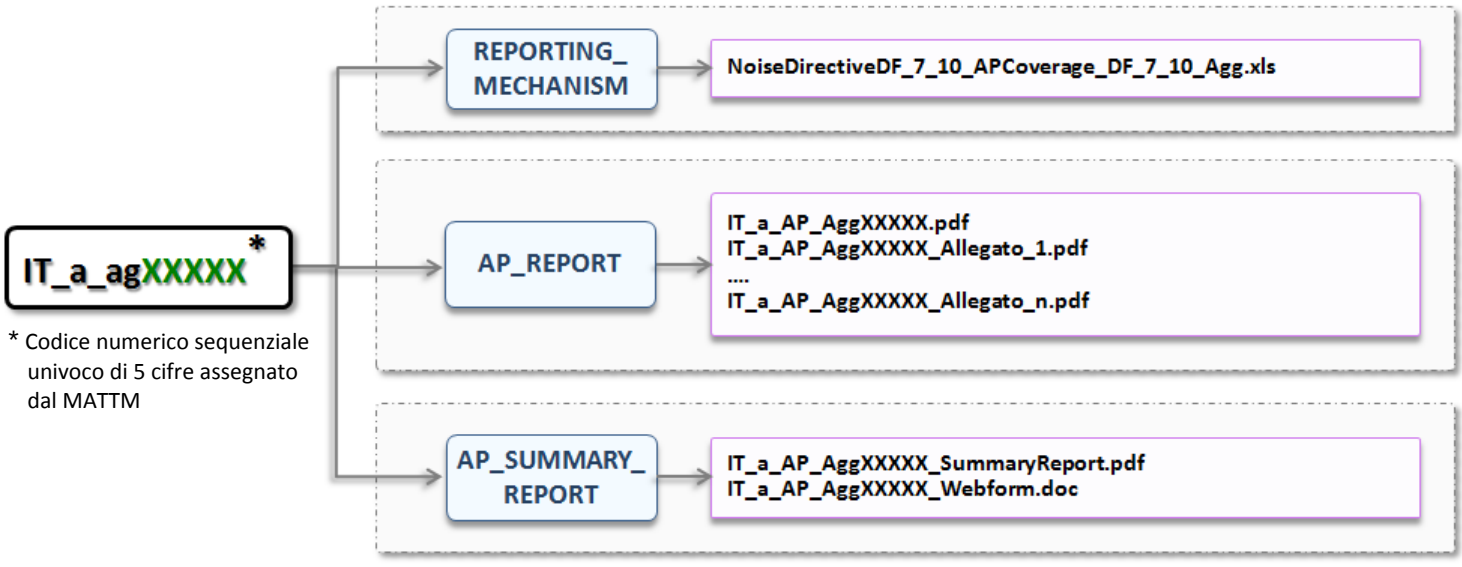


Figura 1 – Agglomerati – Organizzazione della documentazione

Infrastrutture ferroviarie

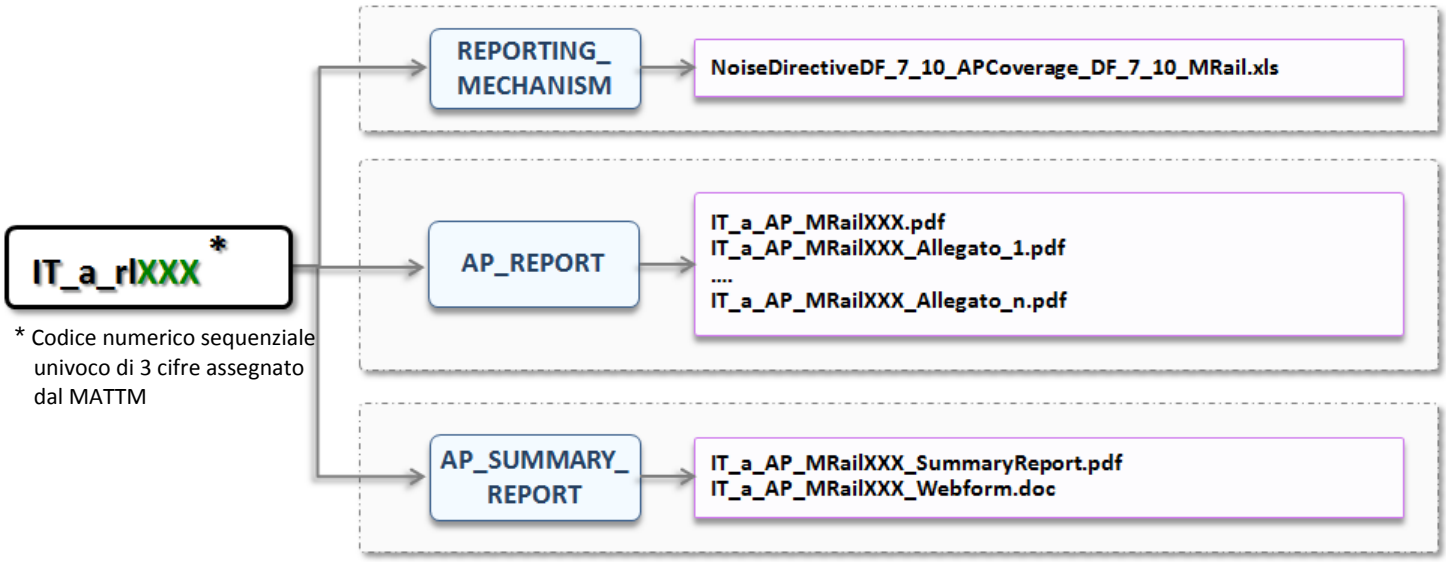


Figura 2 – Infrastrutture ferroviarie – Organizzazione della documentazione

Infrastrutture stradali

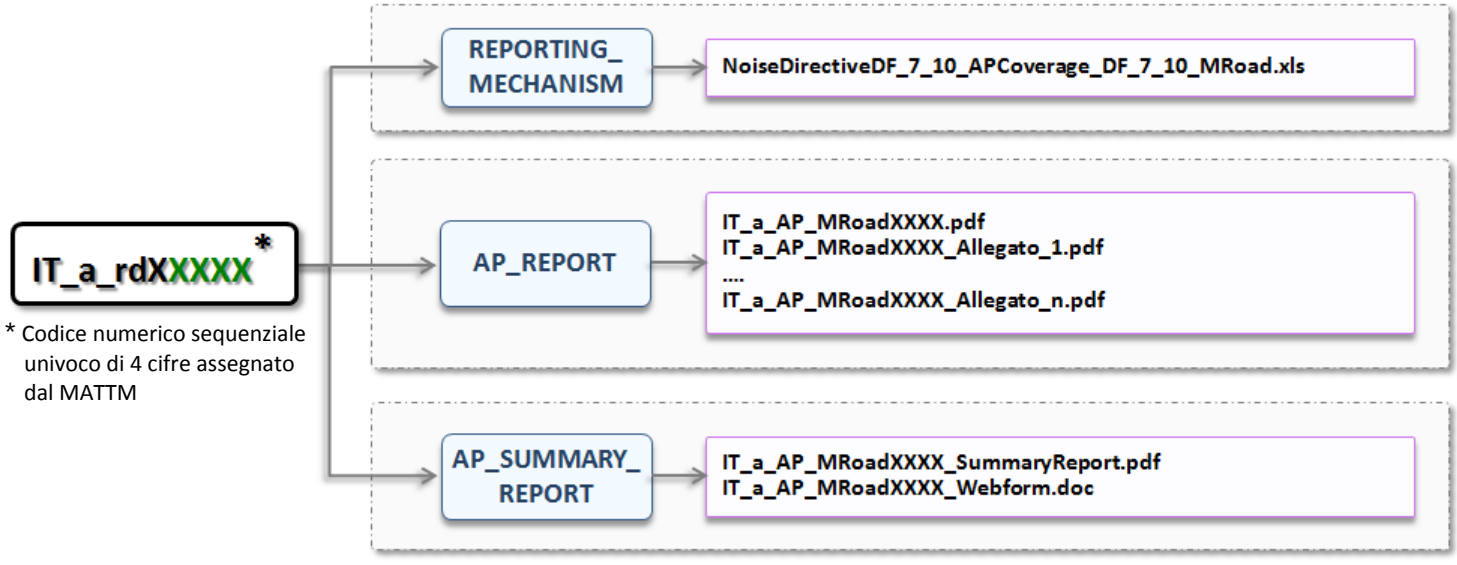


Figura 3 – Infrastrutture stradali – Organizzazione della documentazione

Aeroporti

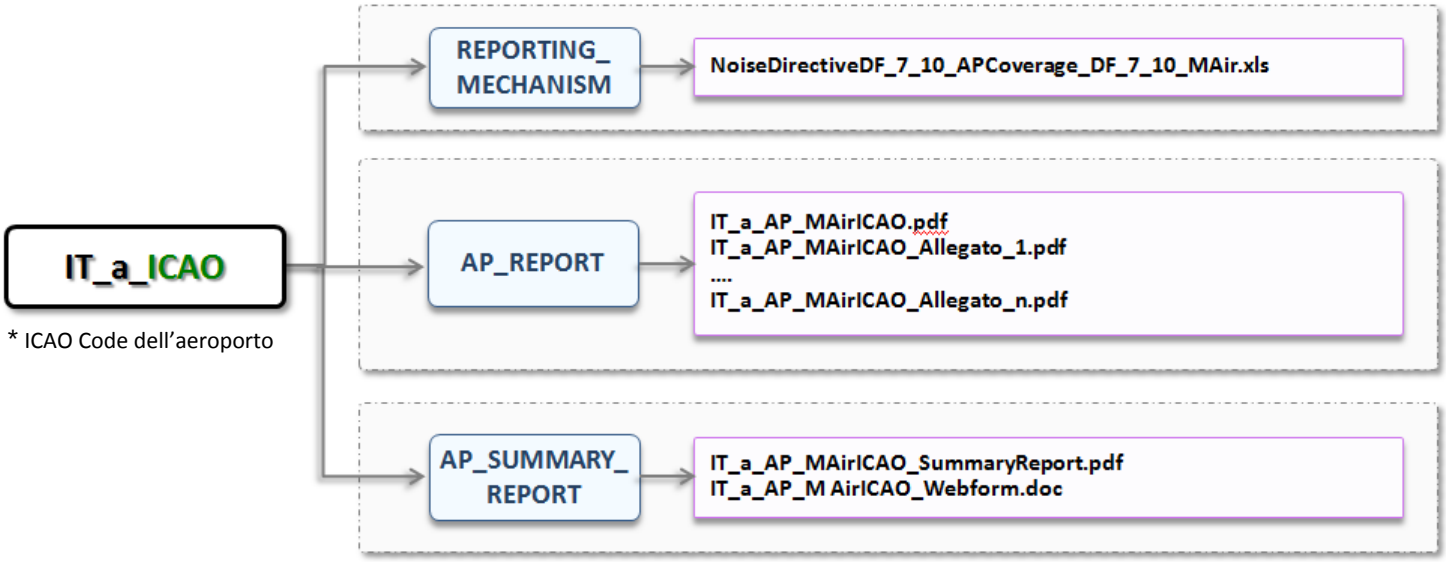


Figura 4 – Aeroporti – Organizzazione della documentazione